Allegato "B"

CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture Regione Abruzzo - E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di Agronomia animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente

Art. 1 - Oggetto

Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture Regione Abruzzo in seguito indicata come Committente, Codice Fiscale e Partita IVA nr. 80003170661, rappresentata dal legale rappresentante Dott. Antonio Di Paolo affida al DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova, lo svolgimento dell'attività che si articolerà secondo quanto riportato nell'allegato Progetto "Valutazione del rischio di diffusione di *Xilella fastidiosa* tramite indagini ecologiche su *Philenus spumarius* e gli altri vettori responsabili del CoDiRo , Complesso disseccamento rapido dell'olivo, nella Regione Abruzzo" e "Valutazione dell'influenza della gestione del cotico erboso sulle popolazioni di *Philenus spumarius* e degli altri vettori di *X. fastidiosa*.

Art. 2 - Responsabile Scientifico

Il responsabile scientifico per il DAFNAE è il Prof. Mori Nicola.
Il responsabile scientifico per il Committente è il Dott. Domenico D'Ascenzo.

Art. 3 - Impegni del Dipartimento

Il DAFNAE svolgerà l'attività di riconoscimento e classificazione sistematica di *Philaenus spumarius* e eventuali altri potenziali vettori di *Xilella fastidiosa* da trappole cromoattrattive fornite dal committente secondo le modalità organizzative stabilite nel Progetto allegato, nonché indagini fenologiche e bio-etologiche su *P. spumarius* nei principali areali di coltivazione dell'olivo in Abruzzo. Inoltre sarà valutata l'influenza del cotico erboso sulle popolazioni di *P. spumarius* e degli altri vettori di *X. fastidiosa* nei differenti habitat nei principali areali di coltivazione dell'olivo in Abruzzo nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi e dei costi previsti nel progetto.

Art. 4 - Impegni del Committente

Il Committente si impegna a mettere a disposizione:

- il Piano di Monitoraggio Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (*Well et Raju*) predisposto dal Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo
- le trappole cromoattrattive dislocate sul territorio della Regione Abruzzo dai tecnici partecipanti al programma di controllo regionale secondo le modalità organizzative in esso indicate
- a mettere a disposizione personale e supporto tecnico in grado di seguire lo sviluppo della ricerca interagendo con i ricercatori dell'Università, mediante una diretta partecipazione alle attività tecniche, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 5 - Strutture e Personale

Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione strumenti e mezzi di calcolo adeguati e materiale di documentazione tecnica scientifica.

Il DAFNAE si impegna a mettere disposizione strutture, attrezzature e personale afferente. In particolare il responsabile scientifico potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto, dell'opera di personale e dottorandi afferenti al DAFNAE in relazione alle specifiche necessarie competenze, nonché, se necessario, di personale appartenente ad altra Struttura dell'Università di Padova.

Potrà inoltre fare ricorso, senza oneri aggiuntivi per il Committente, alla collaborazione di soggetti esterni tramite:

- espletamento di procedure comparative per l'affidamento di lavoro autonomo;
- borse di ricerca.

Art. 6 - Assicurazione e Sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
Il Committente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 - Risultati e pubblicazioni

Il Responsabile Scientifico consegnerà i risultati della ricerca al Committente, nei tempi e nelle forme riportate nel progetto "Valutazione del rischio di diffusione di *Xilella fastidiosa* tramite indagini ecologiche su *Philenus spumarius* e gli altri vettori responsabili del CoDiRo , Complesso disseccamento rapido dell'olivo, nella Regione Abruzzo" e "Valutazione dell'influenza della gestione del cotico erboso sulle popolazioni di *Philenus spumarius* e degli altri vettori di *X. fastidiosa*.
I risultati della ricerca saranno di proprietà esclusiva del Committente.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, previa autorizzazione scritta della parte committente che non potrà essere negata irragionevolmente per oltre 18 mesi dal termine del contratto.
Le Parti riconoscono che, per sua natura, l'attività di ricerca oggetto del contratto non può produrre risultati brevettabili.

Art. 8 - Obbligo di Segretezza

Il DAFNAE, nella persona del responsabile della ricerca e dei suoi collaboratori, si impegna a considerare riservato il programma di attività oggetto del contratto. Inoltre entrambe le parti sono tenute, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di proprietà dell'altra parte, di cui fossero venute a conoscenza in virtù del presente contratto.

Art. 9 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per DAFNAE è il Prof. Maurizio Borin, Direttore pro tempore del Dipartimento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Committente è il Dott. Domenico D'Ascenzo.

Art. 10 - Corrispettivo

Il Committente corrisponderà al DAFNAE la somma di euro 20.561,00 (ventimalacinquecentosessantuno,00) oltre IVA a norma di legge. Il corrispettivo sarà accreditato al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova **sul conto unico di Tesoreria in Banca d'Italia**:

c/c n: 0037174
coordinate IBAN: **IT70D0100003245221300037174**

con le sotto indicate modalità:

- 50% pari a euro 10.280,50 (diecimiladuecentottanta/50) 30 luglio 2019
- 50% pari a euro 10.280,50 (diecimiladuecentottanta/50) 31 dicembre 2019

I pagamenti saranno effettuati dal Committente entro 30 gg. **su presentazione di fattura elettronica**.

Art. 11 - Durata

L'accordo avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data firma della presente Convenzione esclusa ogni proroga o rinnovi taciti.

Art. 12 - Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Committente le spese già sostenute o impegnate da DAFNAE che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 13 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 14. - Oneri fiscali e contrattuali

Il presente contratto **viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.**
Verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Tariffa Parte 2° del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. con spesa a carico del richiedente.
L'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, **è a carico dell'Università**: essa è assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23/01/2004, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. nr. 4443/91/2T.

Art. 15. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Luogo e data

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Il Direttore
Dott. Antonio Di Paolo

Luogo e data

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Agronomia animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente
Il Direttore
Prof. Maurizio Borin

Allegato:

Progetto "Valutazione del rischio di diffusione di *Xilella fastidiosa* tramite indagini ecologiche su *Philenus spumarius* e gli altri vettori responsabili del CoDiRo , Complesso disseccamento rapido dell'olivo, nella Regione Abruzzo" e "Valutazione dell'influenza della gestione del cotico erboso sulle popolazioni di *Philenus spumarius* e degli altri vettori di *X. fastidiosa*.